

VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi dell'art. 4 Legge 300/1970 e s.m.i., avente ad oggetto le modalità di utilizzo di dispositivi bodycam da parte del personale di FS Security S.p.A.

In data 13 febbraio 2025, si sono incontrate FS Security S.p.A. e le Segreterie Regionali Liguria delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Ugl Ferrovieri, SIm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, congiuntamente alle RSU,

premesso che:

- FS Security intende avviare un percorso finalizzato a dotare il proprio personale operativo di dispositivi bodycam, con l'esclusivo intento di incrementare i livelli di sicurezza dei lavoratori e di percezione della sicurezza della clientela, nonché di supportare le forze dell'ordine, ciascuno per il proprio ambito di pertinenza, nelle attività di prevenzione e repressione dei reati;
- l'impiego di dispositivi indossabili che registrano immagini relative a persone determina un trattamento di dati personali, soggetto, in quanto tale, alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e al D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 (c.d. Nuovo Codice privacy), al Provvedimento del Garante della Privacy sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nonché alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- per l'utilizzazione dei suddetti strumenti, richiesti da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza dei dipendenti, del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, dai quali possa derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'art.4 della L.300/1970 e s.m.i. prescrive la necessità di un accordo tra le parti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art.55, p.1, del vigente CCNL Mobilità/Area AF, resta esclusa ogni finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti;

le parti convengono quanto segue:

1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. I suddetti dispositivi bodycam avranno le caratteristiche illustrate nell'allegato tecnico al presente accordo e saranno impiegati secondo le modalità riportate e dettagliatamente specificate nello stesso.

3. L'utilizzazione degli strumenti di registrazione indossabili sarà avviata in via sperimentale dal personale operativo di *Security Operations / Operations - Nord / Presidio Territoriale di Genova* al termine delle attività preliminari, già in corso, relativamente agli aspetti di *compliance* normativa in tema di protezione dei dati personali e agli espletamenti di carattere tecnico-organizzativo, la cui data sarà oggetto di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda alle Segreterie Regionali e alle RSU firmatarie del presente accordo. La durata della sperimentazione avrà una validità pari a sei mesi e coinvolgerà, su base volontaria, un numero di lavoratrici e lavoratori, ai quali saranno personalmente assegnate le bodycam impiegabili, previa adeguata formazione comprensiva di eventuali simulazioni.
4. Tutte le bodycam avranno la funzione di registrazione dell'audio preventivamente disattivata e non riattivabile dall'utente. Le bodycam dispongono di due modalità:
- a. *Buffering*: le immagini riprese dalla bodycam non vengono salvate nella memoria interna;
 - b. *Recording*: le immagini riprese vengono salvate nella memoria interna insieme a un intervallo preimpostato precedente l'attivazione, tipicamente tra 30 secondi e 1 minuto.
5. Le bodycam effettueranno il salvataggio delle immagini riprese unicamente a seguito dell'attivazione della modalità *recording* da parte del personale che le ha in dotazione e, pertanto, non in maniera continuativa. In particolare, i suddetti dipendenti:
- a. accenderanno la bodycam ad inizio servizio in modalità *buffering*;
 - b. avvieranno la modalità *recording* con salvataggio delle immagini, esclusivamente nei casi in cui si ravvisino potenziali rischi per l'incolumità personale propria e di terzi;
 - c. arresteranno la registrazione al termine dell'evento.
6. Le immagini eventualmente registrate dalle bodycam verranno salvate e saranno visionabili unicamente su apposite piattaforme di gestione video accessibili esclusivamente da personale, opportunamente incaricato, dalla Società FS Security S.p.A.. Le immagini saranno conservate in forma criptata. Le stesse immagini, inoltre, saranno indisponibili, ovvero non potranno essere scaricate, visualizzate o cancellate dai dipendenti che hanno effettuato la registrazione né da altro personale non autorizzato, né potranno essere utilizzate per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti, come già specificato in premessa al presente accordo.
7. In questa fase sperimentale la visualizzazione delle immagini registrate avverrà nel rispetto del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, del Regolamento UE

2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice privacy):

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- a. ad opera del personale della Società FS Security S.p.A. opportunamente designato con formale lettera di incarico; tale personale sarà profilato per l'accesso alle suddette piattaforme informatiche da apposita postazione pc protetta con password solo a lui nota e visualizzerà le immagini esclusivamente per esigenze derivanti dallo svolgimento della sperimentazione al verificarsi di eventi che ne abbiano richiesto la registrazione. Tutti gli accessi alle predette immagini saranno tracciati in appositi Log che conterranno – per ogni attività effettuata da ciascun operatore autorizzato – la data e l'ora di accesso, username dell'operatore nonché l'attività svolta (visualizzazione, estrazione, conservazione per un tempo superiore ai sette giorni nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria competente o di Polizia Giudiziaria, ecc.);
- b. congiuntamente ad un RSU, qualora si ponga la necessità di visionare eccezionalmente immagini, registrate dalle bodycam in via indiretta e occasionale, che ricomprendano situazioni – comunque non riconducibili alle fattispecie di cui alla precedente lettera a) – in cui risultino coinvolti dipendenti di FS Security impegnati nello svolgimento delle loro prestazioni lavorative, con esclusivo riferimento ad esigenze legate alla tutela del patrimonio aziendale, che non riguardino gli obblighi direttamente o indirettamente derivanti dal rapporto di lavoro. In ogni caso, la visualizzazione congiunta delle immagini dovrà avvenire entro il termine di conservazione delle stesse e prima della loro automatica cancellazione mediante sovrascrittura (vedasi successivo p.8).

8. Le immagini registrate si cancelleranno irreversibilmente e automaticamente:

- dalla bodycam nel momento stesso in cui saranno scaricate sulle suddette piattaforme informatiche accessibili esclusivamente da personale designato incaricato;
- dalle medesime piattaforme informatiche dopo un periodo massimo di una settimana dall'effettivo caricamento della registrazione/rilevazione, fatta salva la possibilità di conservarle oltre tale termine, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria competente o di Polizia Giudiziaria.

9. Il trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature indicate nel presente Accordo avverrà nei limiti dettati dalle vigenti norme previste dall'art.4, comma 3, L.300/1970, nonché nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, del D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs.

n.101/2018, del Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

10. Le lavoratrici ed i lavoratori, nonché i soggetti terzi (fornitori, clienti, lavoratrici e lavoratori di ditte appaltatrici esterne, ecc.) che transiteranno nelle aree potenzialmente riprese dalle bodycam, saranno informati della presenza delle stesse mediante pubblicazione nel sito Internet Istituzionale e nella Intranet Aziendale nonché mediante affissione di apposita cartellonistica e/o mediante diffusione di annunci sonori e messaggi trasmessi dai monitor presenti negli asset ferroviari.
11. A tutti gli interessati cui si riferiscono i dati personali oggetto di registrazione, è garantito l'esercizio di tutti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, nei termini e con le modalità ivi previste, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di altri soggetti ripresi.
12. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti rinviando alle prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali nel già citato Provvedimento Generale dell'8 aprile 2010 ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
13. Le parti condividono di effettuare un apposito incontro di verifica al termine della sperimentazione oggetto del presente verbale.

n.1 documento: "Allegato tecnico"

Per FS Security





per le RSE



per le OO.SS

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Ferrovieri

SLM FAST Confsal

ORSA FEROVIE



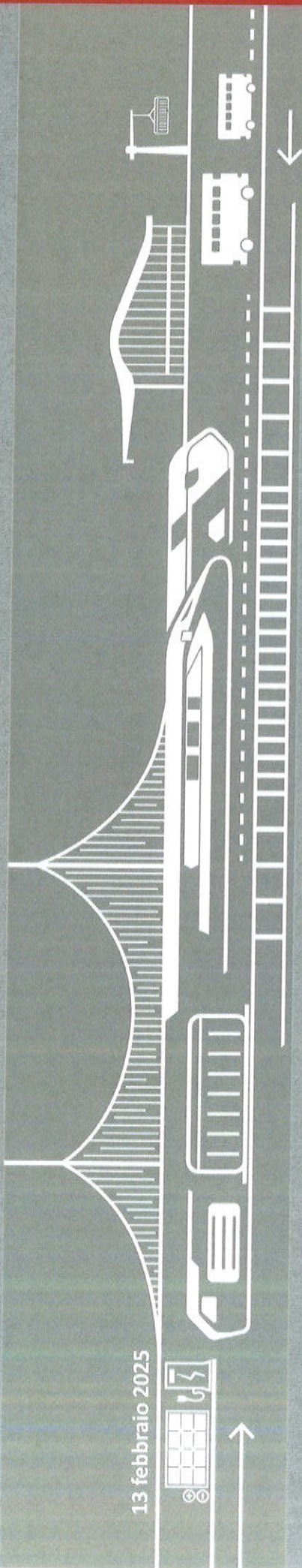







Bodycam

13 febbraio 2025



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sperimentazione utilizzo dispositivi bodycam

Finalità

Mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per mezzo dei dispositivi bodycam, FS Security persegue le seguenti finalità:

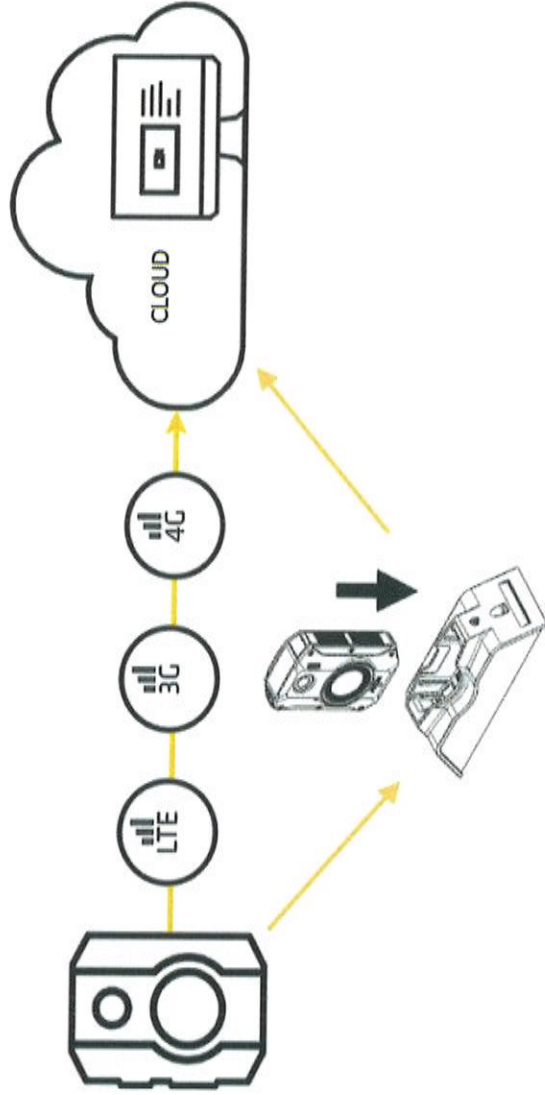
- Incrementare la tutela del personale;
- deterrenza finalizzata a limitare il rischio di aggressioni;
- maggiore percezione della sicurezza della clientela;
- supportare le forze dell'ordine nelle attività di prevenzione e repressione dei reati.

Funzionamento generale di un sistema bodycam

Architettura del sistema

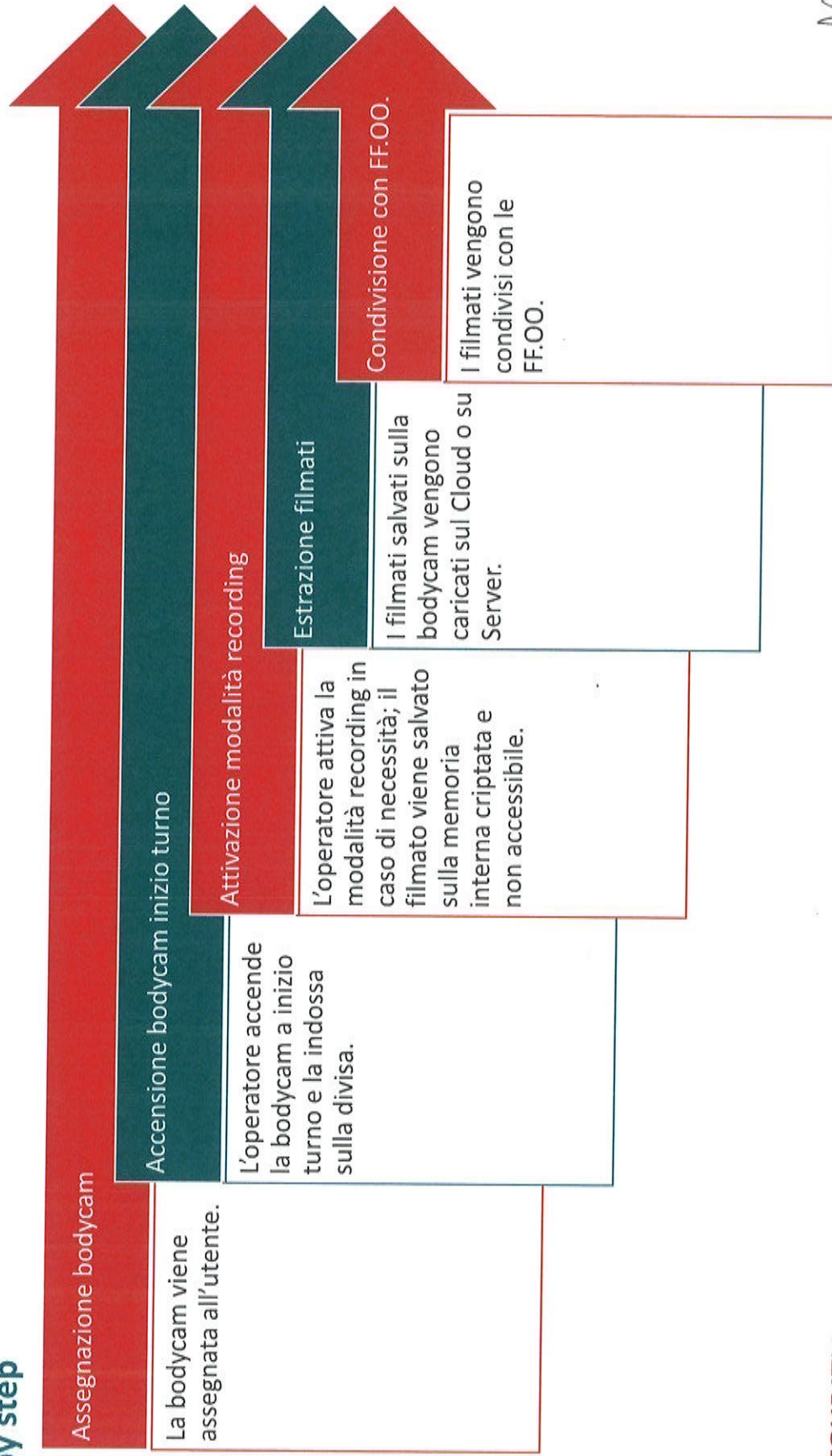
Un sistema bodycam si compone di tre elementi fondamentali:

- Bodycam
- Docking Station
- Video Management System (VMS – Locale o su Cloud)



Processo utilizzo bodycam

Step by step



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Processo utilizzo bodycam

Step by step

Bodycam

Le immagini registrate in caso di attivazione **non sono revisionabili ne editabili dall'operatore** e vengono salvate all'interno della bodycam in maniera **criptata**.

Docking station

Viene effettuato l'**upload dei filmati registrati verso una piattaforma VMS dedicata** inserendole nella docking station o tramite connettività nativa della bodycam.

Sistema di gestione video

Una volta caricate sulla piattaforma VMS, possono essere visionate solo dal personale autorizzato e possono essere condivise con le FF.OO.

Funzionamento della bodycam

Esempio

